

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 25 - numero 5337 di Venerdì 24 febbraio 2023**

# **Come gestire i lavoratori sensibili al rischio di esposizione a rumore?**

*Un intervento affronta il tema della valutazione del rischio rumore e si sofferma sulle problematiche dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore. I lavoratori, i fattori che incrementano il rischio di danno uditivo e la valutazione.*

Brescia, 24 Feb ? Come ricordato in uno spazio web dell'Inail dedicato al rischio rumore, negli ambienti di lavoro un'esposizione prolungata nel tempo a livelli significativi di rumore può provocare effetti negativi sulla salute. E se il livello di esposizione giornaliera al rumore -  $L_{EX,8h}$  dB(A) - è il principale descrittore del rischio da esposizione al rumore definito dal Decreto legislativo 81/2008, il decreto 81 fissa tre soglie per  $L_{EX,8h}$ : il valore inferiore d'azione pari a 80 dB(A), il valore superiore d'azione pari a 85 dB(A) e il valore limite pari a 87 dB(A). È vietato superare il valore limite, mentre i valori d'azione rappresentano soglie di riferimento che obbligano il datore di lavoro a determinati adempimenti per la riduzione e il controllo dell'esposizione.

Ma **quali azioni mettere in atto se i valori di esposizione sono al di sotto dei valori di azione?** Il problema è che i valori di azione per gli agenti fisici **"non sono in genere protettivi per i soggetti sensibili"**. E anche se al momento della valutazione "non ci sono soggetti sensibili...in 4 anni lo scenario potrebbe cambiare".

In ogni caso i lavoratori devono essere consapevoli "che quel tipo di esposizione può avere specifiche controindicazioni, così che siano in grado di riconoscerne l'insorgenza e segnalarla al medico competente".

A ricordare in questi termini il problema dei **sogetti sensibili al rischio di esposizione a rumore** è un intervento al seminario/webinar "Rischio rumore" che si è tenuto l'8 aprile 2022 in attuazione dell'Accordo di collaborazione del 2021 Regione Toscana ? Direzione Ricerca INAIL "*Rischio di esposizione da agenti fisici negli ambienti di lavoro: sviluppo e adeguamento del Portale Agenti Fisici per supportare la valutazione del rischio e gli interventi di prevenzione nelle PMI di tutti i comparti lavorativi*".

Abbiamo già accennato all'intervento "**Valutazione rischio rumore: effetti uditivi e non uditivi - Linee di Indirizzo per la valutazione del rischio del Coordinamento Interregionale - INAIL ? ISS**", a cura di Iole Pinto (Coordinatrice Gruppo Tematico Agenti Fisici 2015-2021), con riferimento ad alcuni aspetti generali sui rischi da prevenire, sugli effetti non uditivi e sugli obiettivi della valutazione.

Oggi riprendiamo a parlare di questo intervento con riferimento ad alcune risposte alle domande più frequenti (FAQ) contenute nelle "Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08" del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, aggiornate nel 2021.

L'articolo si sofferma in particolare sui seguenti argomenti:

- Rischio rumore: chi sono i lavoratori particolarmente sensibili al rumore?
- Indicazioni operative: i fattori che incrementano il rischio di danno uditivo
- Rischio rumore: valutazione, formazione e medico competente

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CSRS16\_BRL] ?#>

## Rischio rumore: chi sono i lavoratori particolarmente sensibili al rumore?

La relatrice ricorda che nella **parte 4** (Rumore) delle Indicazioni operative il punto 4 della sezione C (Valutazione del rischio) risponde alla domanda: *Cosa significa che la valutazione del rischio deve 'tener conto.....dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore'?*

Si indica che i **lavoratori particolarmente sensibili** al rischio di esposizione a rumore citati all'art.190, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 81/2008 come soggetti di cui tener conto ai fini della valutazione specifica, "sono:

- i **minori** (L.977/67 e s.m.);
- le **lavoratrici in gravidanza** (D.Lgs.151/2001). "Si ricorda che ai sensi della vigente normativa di tutela delle lavoratrici madri (D.Lgs.151/2001 è vietata l'esposizione delle donne in gravidanza a livelli LEX superiori a 85 dB(A). Si fa presente che tale livello si riferisce all'esposizione all'orecchio della lavoratrice in assenza di otoprotettori indossati. Gli otoprotettori non sono idonei a tutelare dagli effetti avversi che l'esposizione al rumore ha sulla gestazione e sul feto. Vi è evidenza, in studi su donne esposte professionalmente al rumore (80 dB(A) per 8h/die) di riduzione del peso fetale alla nascita e della durata media della gravidanza. È stata altresì riportata una correlazione tra esposizione a rumore durante la gravidanza e riduzione della capacità uditiva dei neonati alle alte frequenze";
- i **lavoratori in condizioni di suscettibilità individuale al rumore** "in ragione di patologie, disturbi o condizioni patologiche anche temporanei, di terapie o in presenza di alti fattori".

## Indicazioni operative: i fattori che incrementano il rischio di danno uditivo

Riprendiamo alcune informazioni (punto 2, sezione A) dalle "**Indicazioni operative**" in relazione ai **soggetti sensibili al rischio rumore**.

Si indica che in genere **la valutazione del rischio per i soggetti sensibili** "è da effettuarsi caso per caso, tenendo conto che i valori di riferimento fissati dalla normativa potrebbero non essere sufficientemente protettivi per tali soggetti. Taluni individui possono essere più suscettibili di altri per predisposizione individuale, familiare o altro" all'insorgenza di "disturbi dell'apparato uditivo. Ciò significa che a parità di esposizione al rumore la risposta degli individui in relazione all'entità del danno uditivo può essere differente". E, come già indicato, "il rispetto dei valori di azione fissati dalla normativa non è da considerarsi sempre sufficiente a tutelare i soggetti suscettibili".

Le Indicazioni riportano poi i **principali fattori che possono incrementare il rischio individuale di danno uditivo**:

- Predisposizione individuale o familiare
- Età
- Patologie croniche del tipo diabete ed ipertensione
- Fumo
- Patologie pregresse a carico dell'organo dell'udito
- Uso di farmaci ototossici
- Esposizione a sostanze ototossiche
- Esposizione a vibrazioni

Il documento riporta anche alcune indicazioni più specifiche riguardo ad alcuni di questi fattori:

- **Sostanze ototossiche**: "le sostanze chimiche, i solventi e i medicinali che possono causare danni all'udito permanenti o temporanei sono chiamate ototossine. Molti solventi industriali sono ototossici. Le sostanze chimiche solitamente inalate o assorbite attraverso la pelle possono raggiungere l'orecchio interno attraverso la circolazione sanguigna. Le sostanze chimiche e i solventi di cui è noto l'effetto di danneggiare l'udito comprendono: tricloroetilene, xilene, stirene, toluene, esano e disolfuro di carbonio. Danni all'orecchio interno possono venire anche dall'ossido di carbonio, che causa un'ipossia generale dell'organismo".
- **Farmaci ototossici**: "l'uso di alcuni medicinali può anch'esso avere effetti ototossici. Chi assume farmaci di cui è noto l'effetto nocivo per l'udito non dovrebbe essere esposto al rumore. Fra i medicinali che hanno un'influenza sull'udito si trovano alcuni antibiotici, i farmaci per il trattamento del cancro, diuretici e chinine. Non è stato provato un effetto combinato di medicinali e rumore sull'udito nonostante gli effetti individuali di molti farmaci sull'udito siano ben documentati".

Dalle Indicazioni riprendiamo una tabella con gli agenti chimici che agiscono in combinazione col rumore causando perdita dell'udito ("non sono note, per la maggior parte delle sostanze ototossiche, curve dose risposta che consentano di quantificare l'incremento del rischio di esposizione al rumore in presenza di dette sostanze. Pertanto, in presenza di tali cofattori di rischio, è raccomandato di attuare le misure di tutela e la sorveglianza sanitaria a valori espositivi inferiori ai livelli che fanno scattare l'azione").

<b>Agente chimico</b>	<b>Industria</b>
Tricloroetilene (usato solo in regime di autorizzazione)	Sgrassatori di metalli industriali e pulizie tessuti
Xilene	Settore chimico, petrolifero, trasporti, vernici, sanitario (anatomia patologica)
Stirene	Industrie di trasformazione (alimentare, chimica, gomma e materie plastiche, ecc.), commercio, servizi, trasporti, costruzioni
Toluene	Industria delle vernici, gomma e materie plastiche, stampa
Acido cianidrico	Industria estrattiva, galvanoplastica, industria chimica, acciaio, metallurgia, trasformazione (fibre sintetiche, plastiche, coloranti, pigmenti, nylon)
Disolfuro di carbonio	Industria tessile, agricoltura, laboratori chimici
Piombo	Settore minerario, elettricità, chimico
Ossido di carbonio	Trasporti (motori a scoppio), lotta antincendio, acciaio, metallurgia, pasta di cellulosa e carta

Rimandiamo poi alla lettura delle Indicazioni che riportano molte altre informazioni, anche sulla interazione fra rumore e vibrazioni.

## Rischio rumore: valutazione, formazione e medico competente

Tornando all'intervento di Iole Pinto si indica che il **personale qualificato** che effettua la valutazione "indicherà, in collaborazione con il **medico competente**, l'esigenza delle particolari tutele previste dalle normative o dalla letteratura rispetto ai gruppi di lavoratori particolarmente sensibili".

Mentre sarà invece compito esclusivo del medico competente, "attraverso l'espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, indicare le particolari e specifiche misure di tutela per i singoli lavoratori ipersensibili al rischio".

Senza dimenticare poi che:

- "i lavoratori dovranno essere formati al fine di poter riconoscere l'insorgenza di condizioni di suscettibilità individuale e richiedere l'attivazione delle appropriate misure di tutela, di concerto con il Medico Competente";
- è importante "predisporre procedure aziendali di segnalazione nel rispetto della privacy".

Concludiamo l'articolo ricordando che l'intervento si sofferma anche sulle FAQ delle Indicazioni operative relative ad alcuni ambienti specifici per i quali gli appropriati criteri valutativi e i valori limite non sono contenuti nel D. Lgs. 81/2008:

- mezzi di trasporto in generale
- treni
- ambienti scolastici
- strutture sanitarie.

RTM

*Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:*

"Valutazione rischio rumore: effetti uditivi e non uditivi - Linee di Indirizzo per la valutazione del rischio del Coordinamento Interregionale - INAIL ? ISS", a cura di Iole Pinto (Coordinatrice Gruppo Tematico Agenti Fisici 2015-2021), intervento al seminario webinar "Rischio rumore", aprile 2022.

Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, Inail, ISS, "Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08" ? Titolo VIII Capo I, Radiazione Solare, Microclima, Rumore, Vibrazioni - Rev01 2021.

[Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul rischio rumore](#)



Licenza [Creative Commons](#)

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)